

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE URBANO
(Approvato con deliberazione C.C. N. 57 del 05/11/2021)

INDICE	
PREMESSA	2
TITOLO I - NORME GENERALI.....	3
Art. 1 - Oggetto del Regolamento	3
TITOLO II - LA GESTIONE DEGLI ALBERI E DEGLI ARBUSTI	3
Art. 2 - Classi di grandezza aree di pertinenza degli alberi di alto fusto e sestri d'impianto.....	3
Art. 3 - Censimento e Monitoraggio	4
Art. 4 - Potature.....	5
Art. 5 - Aree di cantiere e prescrizioni per gli scavi	6
Art. 6- Danni al patrimonio vegetale.....	7
Art. 7 - Occupazione di alberature ed aree verdi pubbliche	8
TITOLO III - REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE	8
Art. 8 - Requisiti per la progettazione	8
Art. 9 - Prescrizioni per gli alberi di nuovo impianto	8
Art. 10 - Scelta delle specie arboree e arbustive: specie consigliate	12
Art. 11 - Specie Arboree invasive/infestanti e tutela della biodiversità	14
Art. 12 - Realizzazione di aree a verde e nuovi impianti per parcheggi pubblici o di uso pubblico. 14	
TITOLO IV - NORME SUL VERDE PRIVATO	15
Art. 13 - Progettazione delle aree verdi.....	15
Art. 14 - Compensazione Ambientali per i nuovi impianti previsti da P.R.G.C.	16
Art.15 - Vegetazione di proprietà privata: norme manutentive	17
Art. 16 - Abbattimenti o potature di alberi in ambito privato	18
TITOLO V - IL VERDE E I SUOI FRUITORI	19
Art. 17 - Disposizioni per i fruitori del verde pubblico - Comportamenti vietati e prescritti.....	19
Art. 18 - Gestione del verde- Adozione di aree verdi comunali	20
TITOLO VI - DIFESA FITOSANITARIA	20
Art. 19 - Prevenzione	20
Art. 20 - Lotta fitosanitaria.....	20
Art. 21 - Impiego di prodotti fitosanitari.....	21
Art. 22 - Misure di lotta obbligatoria	22
TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI	23
Art. 23 - Vigilanza	23
Art. 24 - Sanzioni	23
Art. 25 - Determinazione del valore ornamentale - Danni a soggetti arborei.....	23
Art. 26 - Controllo della vegetazione presso le strade-	24
ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE	25
ALLEGATO 2 - DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE	26
ALLEGATO 3 - LE SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE.....	28
ALLEGATO 4 - CONSIGLI PER LE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE PER CARATTERISTICHE DI IMPIEGO, ESIGENZE E ADATTABILITÀ.....	29

PREMESSA

Indipendentemente dalla sua proprietà, il verde costituisce un patrimonio comune irrinunciabile per la salute e la qualità della vita dell'intera popolazione; il sistema del verde del il Comune, costituito principalmente dal verde pubblico, dal verde territoriale e dal verde privato, è una componente fondamentale del paesaggio urbano e territoriale e riveste un ruolo di vitale importanza per l'ambiente, la biodiversità del territorio, la qualità urbana e la socialità.

Il patrimonio verde deve essere, dunque, tutelato e sviluppato per concorrere al miglioramento della vivibilità del Comune.

Il Regolamento del verde integra le norme urbanistiche vigenti e costituisce un approfondimento del regolamento comunale di polizia urbana e rurale.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di alberi ed aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici.

Le disposizioni relative al verde pubblico hanno natura di direttiva per l'azione degli Enti proprietari e di fondamento per l'attribuzione delle mansioni ai soggetti gestori dei servizi, nonché per l'utilizzo degli spazi verdi pubblici da parte di terzi.

Sulla base di tali principi, laddove, per limiti oggettivi, non risulti possibile il rispetto delle norme di corretto nuovo impianto, sono dettati i criteri per le azioni compensative.

Il presente Regolamento attua, per il verde urbano privato, la regolamentazione prevista dalla legge nazionale e regionale, integrando in ciò le NTA del PRG e del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale di cui costituisce parte normativa relativa alla materia e dunque costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente al PRG al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino; disciplina, altresì, le aree

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

Il Regolamento detta disposizioni :

- a) per la disciplina degli interventi sul patrimonio arboreo dei parchi e dei giardini pubblici e privati;
- b) per la progettazione del verde pubblico;
- c) per la regolamentazione dell'uso delle aree pubbliche e di uso pubblico sistemate a verde.
- d) Non sono oggetto di tutela del presente regolamento:
- e) gli alberi da frutto;
- f) gli alberi facenti parte di formazioni forestali ricadenti nell'ambito di applicazioni della legge Regionale 10 febbraio 2009 n. 4 "gestione e promozione economica delle foreste";
- g) gli alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
- h) gli alberi di specie esotiche invasive come elenco da allegato 3;
- i) le attività florovivaistiche.

TITOLO II - LA GESTIONE DEGLI ALBERI E DEGLI ARBUSTI

Art. 2 - Classi di grandezza aree di pertinenza degli alberi di alto fusto e sestì d'impianto

Le classi di grandezza e le aree di rispetto minime degli alberi, cioè le aree entro le quali avviene lo sviluppo di radici e chioma, sono così distinte:


Classe di grandezza	Altezza piante a maturità (metri)	Raggio area di rispetto (metri)	Sestì d'impianto
Prima grandezza	> 16	4	10
Seconda grandezza	10-16	3	7
Terza grandezza	< 10	2	4

Entro l'area di rispetto degli alberi è vietata ogni attività dannosa al loro sviluppo e alla loro vitalità. Sono invece da incentivare tutti i lavori volti a ripristinare o migliorare le condizioni di vita delle piante, quali la decompattazione del terreno o la posa in opera di grigliati o di varie protezioni.

Nota - per le varietà fastigate il sestò d'impianto può essere ridotto del 30%.

Art. 3 – Censimento e Monitoraggio

1. IL Comune di Cavaglià predispone una serie di attività volte alla salvaguardia degli alberi attraverso un censimento che identifica tutti gli alberi posti su aree verdi pubbliche e che controlla lo stato di salute e di stabilità degli stessi
2. Il censimento ed il monitoraggio costanti della vegetazione arborea permettono la programmazione e la manutenzione adeguata soprattutto nei riguardi delle condizioni fitosanitarie e di stabilità meccanica, al fine di abbassare il più possibile le probabilità di cedimenti strutturali e di limitare il rischio di danno a persone e manufatti.
3. La realizzazione del censimento arboreo risponde all'esplicito obbligo sopravvenuto nel 2014 con l'art. 3 bis della legge n. 10 del 14/01/2013 ("Norme per lo sviluppo degli Spazi Verdi Urbani"), di censire e classificare gli alberi piantati in territorio comunale e di comunicare il cosiddetto "bilancio arboreo", che diventa misura dell'impegno verde dell'Amministrazione stessa.
4. La sicurezza dovrà essere garantita anche dai privati, qualora l'area di incidenza delle piante di loro appartenenza comprenda luoghi o manufatti pubblici o comunque aree di pubblico passaggio.
5. Particolare attenzione andrà rivolta agli alberi monumentali (LR n° 50 del 03/04/1995)
6. Al fine di tutelare la salute degli alberi monumentali, il loro portamento e tutte le altre caratteristiche che ne hanno determinato il carattere di monumentalità, ogni intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria a carico di tali alberi potrà essere effettuato solo previa autorizzazione al Servizio Tecnico di Cavaglià;
7. La verifica delle condizioni di sicurezza delle aree in cui sono presenti alberi è responsabilità del proprietario delle piante; l'art. 2051 del Codice Civile ne sancisce la responsabilità oggettiva per "danni cagionati da caduta dell'albero stesso, sia esso malato che sano, sia esso caduto per carenza di controlli (negligenza) o per pura fatalità, sia esso isolato, lungo strada o bosco, salvo che sia in grado di provare il caso fortuito".
8. Il proprietario dell'albero ha il dovere di utilizzare tutti i migliori metodi e strumenti disponibili per monitorare la condizione biomeccanica dell'albero.
9. Il monitoraggio costante delle condizioni fitosanitarie di ciascun albero permetterà di localizzare e circoscrivere i focolai di infezioni e malattie e di impedirne la diffusione.



Schema essenziale di un albero ad alto fusto/arbusto, con indicazione delle sue componenti principali.

Art. 4 – Potature

1. L'obiettivo primario della potatura è mantenere piante sane, con un portamento bilanciato e piacevole alla vista. La potatura deve consentire alla chioma il massimo sviluppo possibile, compatibilmente con l'ambiente circostante e le interferenze dei manufatti prossimi.
2. La potatura ordinaria di ciascuna pianta e di ciascuna alberata varia in funzione dell'età e delle condizioni ambientali specifiche; normalmente dovrebbe comportare l'applicazione di una o più tecniche tra quelle conosciute e condivise nella moderna arboricoltura (diradamento, riduzione, taglio di ritorno).

3. Salvo casi eccezionali sono vietate le "capitozzature", vale a dire i tagli con sezione di diametro superiore a 10 centimetri a carico dei rami principali e che comportino una riduzione improvvisa e drastica del volume della chioma.
4. Fanno eccezione a questo divieto i tagli eseguiti per eliminare rami pericolanti e i tagli eseguiti nell'ambito di potature di risanamento, ovvero di eliminazione o riduzione di rami o branche deteriorate da carie fungina.
5. La potatura delle aghifoglie non deve interessare, salvo casi eccezionali, l'apice principale dell'albero, onde evitare successive malformazioni nella crescita dell'albero stesso (c.d. portamento "a candelabro").
6. Qualora il comma 3 del presente articolo non venisse rispettato, l'Amministrazione Pubblica si riserva di valutare il danno biologico subito dall'albero e di chiedere il risarcimento corrispondente. Il danno biologico sarà stabilito dall'Amministrazione stessa sulla base del Valore Ornamentale di origine dell'albero danneggiato di cui all'allegato 1.

Art. 5 – Aree di cantiere e prescrizioni per gli scavi

Qualsiasi cantiere di potatura in ambito pubblico, sia di carattere ordinario che straordinario, deve essere eseguito sotto la direzione del Settore Gestione Verde, che potrà avvalersi della consulenza di tecnico esperto di arboricoltura.

Tutte le attività di cantiere che coinvolgono aree di rispetto di alberi di proprietà pubblica devono osservare le seguenti disposizioni:

- a) delimitare l'area di rispetto dell'albero con idonea recinzione di protezione, ove possibile;
- b) qualora non sia tecnicamente possibile quanto disposto al punto a), predisporre l'incamiciatura del tronco delle piante prossime al cantiere mediante apposizione di tavole in legno dello spessore minimo di 2 cm e altezza minima 2,5 m appoggiate e fissate su tutta la circonferenza del fusto al fine di proteggerlo da eventuali urti, scortecciamenti, scottature, etc;
- c) non transitare con mezzi pesanti entro l'area di rispetto dell'albero ed evitare in ogni caso la compattazione del terreno su tale superficie, anche con l'accumulo di materiale da cantiere. Nel caso in cui il transito sia indispensabile, devono essere predisposte delle piastre metalliche o tavole di legno a protezione del terreno.

Tutti i lavori di scavo effettuati in prossimità di alberi di proprietà pubblica devono essere effettuati adottando tutti i necessari accorgimenti tecnici ed operativi per non danneggiare le radici delle piante.

Devono comunque essere rispettate le seguenti distanze minime dal colletto di ogni singolo albero:

Classe di grandezza	Distanza dalle utenze
1 ^a grandezza (altezza > 16 metri)	> di 4 metri
2 ^a grandezza (altezza 10-16 metri)	> di 3 metri
3 ^a grandezza (altezza < 10 metri)	> di 2 metri

Al di sotto di tali distanze, gli interventi di scavo in prossimità di apparati radicali dovranno avere la preventiva autorizzazione del Servizio Tecnico; tali operazioni dovranno comunque essere condotte con la massima cura, evitando l'uso di escavatori o di altri mezzi meccanici e ricorrendo a interventi manuali, (obbligatori a distanze inferiori a 1 m dal colletto della pianta), al fine di non recidere o ledere le radici principali, o di creare comunque condizioni di instabilità immediata o futura per le piante.

È vietato danneggiare o amputare radici di diametro superiore a 8 cm; in caso di taglio di radici di piccolo diametro (inferiore a 8 cm) è d'obbligo l'uso di idonei utensili da taglio (sega, accetta, cesoie) che consentano di eseguire tagli netti senza slabbrature, evitando di strappare o recidere le radici con mezzi meccanici di escavazione o altri mezzi inadeguati.

È Le radici lese o amputate dovranno essere rifilate, disinfettate e protette con idonei prodotti fungostatici, e gli scavi ricoperti con una miscela di terriccio composto da sabbia (in percentuale non superiore al 80% in peso) e torba umida.

È vietata l'alterazione con ricoperture o sterri delle quote dei colletti delle piante interessate.

La posa di nuove strutture, sottoservizi o il ripristino di quelli esistenti dovrà essere valutata caso per caso dagli uffici comunali competenti.

In fase autorizzativa verrà specificato il termine di tempo di monitoraggio degli alberi potenzialmente danneggiati.

Eventuali danneggiamenti a piante causati dalla mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui sopra sono da considerarsi quali abbattimenti non autorizzati e come tali sanzionati secondo le modalità del art. 24 del presente Regolamento e soggetti a compensazione ambientale calcolata come da Allegato 2.

Art. 6- Danni al patrimonio vegetale

Sono vietate tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerate a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati.

In particolare, verrà sanzionato, così come previsto dall'art. 24:

- a) chiunque provochi, per dolo o per colpa (ad esempio, con incidenti stradali), lesioni di qualsiasi entità al colletto, al fusto e alle ramificazioni delle piante;
- b) il responsabile di qualsiasi tipo di affissione, temporanea o permanente, che provochi ferite alle piante
- c) chiunque depositi entro il limite dell'area di rispetto rifiuti, inerti (ivi compreso pietrame), materiali ferrosi e materiale da costruzione e lavorazione di qualsiasi genere;
- d) il responsabile di bitumature, cementificazioni, edificazioni, accensioni di fuochi entro il limite dell'area di rispetto senza le dovute autorizzazioni
- e) chiunque depositi e sparga entro il limite dell'area di rispetto sostanze chimiche nocive per la salute degli alberi, acque di scarico, sali;

Art. 7 - Occupazione di alberature ed aree verdi pubbliche

E' fatto obbligo a tutti i gli enti pubblici o privati che debbano svolgere, a qualunque titolo, occupazioni di aree verdi, quali manutenzioni di utenze con scavi, o iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo ricadenti nell'area di pertinenza di alberature ed aree verdi pubbliche, che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi, arbusti, o danni ad impianti d'irrigazione, di comunicare al Servizio Tecnico con un anticipo minimo di 15 giorni, l'inizio delle suddette attività.

Il medesimo Servizio provvederà a esprimere parere con eventuali prescrizioni particolari a carico del richiedente per evitare eventuali danni ed eventuale deposito cauzionale, da costituirsi nelle forme previste, a garanzia del ripristino dei luoghi.

In ogni caso non è consentita l'affissione sui tronchi degli alberi di striscioni pubblicitari o di qualunque altro manufatto che possa essere lesivo delle parti vitali degli alberi stessi.

TITOLO III - REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE A VERDE

Art. 8 - Requisiti per la progettazione

1. I progetti relativi alla realizzazione di nuove aree verdi o al ripristino di aree verdi esistenti nell'ambito di interventi urbanistici ed edilizi sia pubblici che privati, devono essere conformi al Regolamento del verde del Comune di Cavaglià e tale conformità deve essere espressamente dichiarata dal progettista.
2. I progetti concernenti aree verdi e alberate nell'ambito di lavori pubblici affidati a settori interni o esterni all'Amministrazione di Cavaglià devono coinvolgere il Servizio Tecnico in sede di verifica del progetto.
3. I progetti di aree verdi inserite in un contesto urbano residenziale, con caratteristiche di "Spazi di verde attrezzato" e "Aree verdi di quartiere", compresi in Piani Urbanistici Esecutivi del P.R.G.C. o progetti equiparabili, dovranno necessariamente prevedere le seguenti lavorazioni preliminari del terreno prima della semina del tappeto erboso:
 - spietatura
 - deceppatura
 - fresatura del terreno per almeno una profondità di 30 cm
 - sminuzzamento del terreno
 - modellazione della superficie per evitare ristagni d'acqua


Art. 9 – Prescrizioni per gli alberi di nuovo impianto

1. Per gli alberi di nuovo impianto devono essere rispettate le seguenti distanze minime:


Misure minime (in metri)	Alberi 1^ grandezza	Alberi 2^ grandezza	Alberi 3^ grandezza e arbusti*
Altezza pianta a maturità	> 16	10-16	< 10
Raggio area minima a terreno nudo (permeabile; vedi comma successivo)	3	2	1,5
Distanze minime da:			
- edifici	6	4	3
- confini di proprietà	3	3	3
- utenze sotterranee (fognature, tubazioni, cavi, etc)	4	3	2
- ciglio della carreggiata	3	2	2
- passi carrai	3	3	3
- lampioni	4	3	2
- incroci non controllati	5	3	3
- incroci semaforici	6	4	4

*escluse le siepi, che potranno essere piantumate nei termini prescritti dal Codice Civile.

2. Entro l'area di terreno nudo attorno al colletto degli alberi valgono altresì le seguenti prescrizioni:
 - a) è ammessa la posa di pavimentazioni permeabili, ma il terreno nudo alla base della pianta deve essere almeno pari al 50% dell'area minima indicata nella tabella sovrastante;
 - b) divieto di riportare materiale che non sia terreno agrario, ad eccezione di pavimentazioni leggere che non superino lo spessore di 30 centimetri;



Simulazione distanze alberi 2ª grandezza



3. Nella realizzazione di nuovi giardini, e aree verdi in genere, i soggetti pubblici e privati devono ispirarsi ai seguenti criteri:
- la scelta degli alberi andrà fatta in base all'elenco riportato nella tabella nell' allegato 4., ,adatti alla fascia climatica temperata-continentale con caratteristiche funzionali specificate e con dimensioni minime di circonferenza c.16-18
 - La qualità e la provenienza vivaistica dei soggetti arborei ed arbustivi di nuovo impianto, in caso di realizzazioni di progetti in ambito pubblico, saranno controllati ed approvati al momento della messa a dimora. Gli alberi di nuovo impianto saranno preferibilmente forniti in pane di terra, poiché più capaci di superare la crisi da trapianto rispetto a quelle fornite a radice nuda. Gli alberi di nuovo impianto dovranno essere di prima qualità, privi di malformazioni sia a livello dell'apparato radicale sia a livello delle ramificazioni. Dovranno essere esenti da fitopatie e possedere una corretta proporzione tra dimensione del fusto e altezza
 - Il periodo ottimale per piantare un albero è la fase di riposo vegetativo, quando le esigenze di umidità dell'albero sono ridotte. Generalmente la stagione più indicata è l'autunno, dopo la caduta delle foglie, in quanto l'umidità del suolo è relativamente alta ed il terreno è ancora

caldo. Le radici hanno così la possibilità di svilupparsi e di insediarsi prima delle gelate invernali.

La piantagione si può effettuare anche in primavera, prima del risveglio vegetativo; in questo caso, però, l'albero entra velocemente in vegetazione e va più rapidamente incontro alla stagione calda ed asciutta, necessitando pertanto di maggiori interventi di irrigazione.

La preparazione della buca di scavo destinata ad accogliere i nuovi impianti dovrà rispettare i seguenti criteri:

- a) profondità della buca pari all'altezza della zolla dell'albero da piantare (il colletto deve rimanere alla medesima quota del terreno) e ampiezza pari al doppio del diametro della zolla;
 - b) preparazione del fondo:
 - i. per evitare la permanenza dell'acqua all'interno della buca è opportuno rompere gli strati impermeabili profondi e stendere sul fondo della buca uno strato spesso di ghiaia e sabbia con funzione drenante;
 - ii. il secondo strato di terreno deve essere composto da uno strato di terra di risulta dello scavo mescolata con del terriccio in proporzione 80:20 in volume e 10 grammi di un fertilizzante ad azione prolungata;
 - iii. questo deve essere ricoperto a sua volta ancora uno strato di sola terra fine, per evitare il contatto diretto delle radici con il fertilizzante);
 - c) riempimento della buca con distribuzione uniforme del terreno, per evitare sacche d'aria o zone asfittiche (evitare l'eccessiva compressione del terreno);
 - d) con il terreno in esubero, creazione di una zanella, ossia di una conca di raccolta dell'acqua che faciliti le operazioni di irrigazione;
 - e) irrigazione fino alla completa imbibizione del terreno;
 - f) in caso di impianti soggetti a periodico sfalcio dell'erba attorno al colletto, predisposizione di un collare protettivo in PVC di altezza pari a 20 cm collocato alla base del fusto.
- I nuovi impianti dovranno essere supportati nei primi anni successivi alla messe a dimora da appositi sostegni che ne impediscano il ribaltamento e/o la rottura del fusto, permettendo al tempo stesso un corretto grado di oscillamento della chioma, volto a favorire il rafforzamento del colletto che potrà garantire, negli anni successivi, la migliore stabilità della pianta. In particolare, per ciascuna nuova pianta arborea messa a dimora è obbligatorio l'impiego di tre tutori, preferibilmente in legno durevole (castagno, robinia, larice), disposti a triangolo attorno al fusto della pianta e ad esso connessi ad un'altezza non superiore di 1 m da terra tramite cinghie in tessuto o materiale plastico equipaggiate con una tensione tale da evitare danni da sfregamento ai tessuti vegetali e da permettere l'oscillamento della chioma, pur preservando la pianta dal ribaltamento.
- Qualsiasi nuovo impianto, arbustivo o arboreo, in ambito pubblico dovrà essere collaudato dopo 2 anni dalla messa a dimora. Nel caso in cui tale impianto, al momento del controllo (da concordarsi tra l'appaltatore e il Servizio Gestione Verde) risulti morto o con gravi fitopatie in atto o con accrescimenti scarsi o nulli, il Comune si riserva di interagire sulla polizza fidejussoria precedentemente stipulata finalizzata alla garanzia dell'attecchimento impianto, arbustivo o arboreo e di richiedere il rinnovo delle fallanze a totale carico dell'appaltatore.
- L'impossibilità di rispettare le prescrizioni sopra elencate per i nuovi impianti dovrà essere dettagliatamente motivata. I progetti che per necessità non rispettino tutte le prescrizioni dovranno comunque essere approvati in fase di Progettazione dal Servizio Gestione Verde.



4. Area di pertinenza delle alberature

Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi è vietata di norma ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.

Viene definita "area di pertinenza" di un albero esistente la superficie circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, avente come raggio la misura della circonferenza del fusto stesso moltiplicata per quattro (4).

Per casi particolari di alberature esistenti, l'area di pertinenza può essere individuata da apposita prescrizione del servizio competente.

L'"area di pertinenza" della alberatura (al netto di cordoli e relative fondazioni) per le aree verdi di nuova progettazione, è individuata in un'aiuola della misura di m. 1,0 × 1,0 al piede degli alberi di minore sviluppo (III° grandezza), della misura di m. 1,5 × 1,5 al piede degli alberi di II° grandezza e della misura minima di m 2,0 × 2,0 al piede di alberi di grande sviluppo (I° grandezza).

Nel caso di rifacimento di aiuole, marciapiedi alberati, o interventi simili, il servizio competente può disporre che in prossimità delle alberature esistenti siano messi in opera cordoli e manufatti ovvero siano utilizzate gabbie metalliche, per proteggere i tronchi.

Il presente articolo, per i giardini di proprietà privata, ha valore di indirizzo

Art. 10 - Scelta delle specie arboree e arbustive: specie consigliate

Le specie vegetali devono essere adatte oltre che alle condizioni generali di clima e suolo, anche alle condizioni imposte dall'ambiente urbano ossia dovranno essere il più possibile resistenti all'inquinamento ed ai parassiti in genere, e non presentare caratteristiche indesiderate, quali frutti pesanti, velenosi, maleodoranti, spine, forte tendenza a sviluppare radici superficiali.

Nella scelta dovranno essere escluse le specie con rilevanti fitopatie in corso o infestanti (vedi art. 11 Blacklist); va data priorità alle specie autoctone italiane e adatte alle condizioni dell'ambiente locale o coltivate e inselvatichite, naturalizzate-spontaneizzate, sempre che non abbiano carattere infestante. La tabella seguente elenca le principali specie arboree consigliate, suddivise in base alla classe di grandezza (le specifiche caratteristiche tecniche per l'impianto per ciascuna specie vengono riportate in Allegato 4):

Specie arboree di prima grandezza (altezza > 16 metri)	<i>Acer platanoides</i> – Acero riccio <i>Acer pseudoplatanus</i> – Acero di monte <i>Castanea sativa</i> – Castagno <i>Celtis australis</i> - Bagolaro <i>Fagus sylvatica</i> - Faggio <i>Fraxinus excelsior</i> - Frassino <i>Juglans regia</i> – Noce <i>Platanus x acerifolia</i> - Platano <i>Populus alba</i> – Pioppo bianco <i>Populus nigra</i> – Pioppo nero <i>Quercus cerris</i> - Cerro <i>Quercus petraea</i> - Rovere <i>Quercus robur</i> - Farnia <i>Tilia cordata</i> – Tiglio selvatico <i>Tilia platyphyllos</i> – Tiglio nostrano
--	--

<p>Specie arboree di seconda grandezza (altezza >10 metri < 16 metri)</p>	<p><i>Acer campestre</i> –Acer campestre <i>Alnus glutinosa</i> - Ontano nero <i>Betula pendula</i> - Betulla <i>Carpinus betulus</i> – Carpino bianco <i>Fraxinus ornus</i> - Orniello <i>Pinus sylvestris</i> – Pino silvestre <i>Populus tremula</i> – Pioppo tremolo <i>Prunus avium</i> – Ciliegio selvatico <i>Quercus pubescens</i> - Roverella <i>Salix alba</i> – Salice bianco <i>Ulmus minor</i>- Olmo campestre</p>
<p>Specie arboree di terza grandezza/arbustive (altezza < 10 metri)</p>	<p><i>Amelanchier ovalis</i> – Pero corvino <i>Corylus avellana</i> – Nocciolo <i>Cornus mas</i> – Corniolo <i>Cornus sanguinea</i> – Sanguinello <i>Crataegus monogyna</i> – Biancospino <i>Euonymus europaeus</i> – Berretta da prete <i>Frangula alnus</i> – Frangola <i>Ilex aquifolium</i> – Agrifoglio <i>Juniperus communis</i> – Ginepro comune <i>Laburnum anagyroides</i> – Maggiociondolo <i>Laurus nobilis</i> - Alloro <i>Ligustrum vulgare</i> - Ligustro <i>Malus sylvestris</i> - Melo selvatico <i>Mespilus germanica</i> – Nespolo <i>Prunus cerasifera</i> - Ciliegio- susino <i>Prunus mahaleb</i> – Ciliegio canino <i>Prunus padus</i> - Ciliegio a grappoli <i>Prunus spinosa</i> – Prugnolo <i>Salix caprea</i> - Salicone <i>Salix eleagnos</i> – Salice ripaiolo <i>Salix purpurea</i> – Salice rosso <i>Salix triandra</i> – Salice da ceste <i>Sambucus nigra</i> – Sambuco nero <i>Sorbus aria</i> - Sorbo montano <i>Sorbus aucuparia</i> – Sorbo degli Uccellatori <i>Taxus baccata</i> – Tasso <i>Viburnum opulus</i> – Pallon di maggio</p>

Art. 11 - Specie Arboree invasive/infestanti e tutela della biodiversità

Con Determinazione Regionale DB0701 n. 448 del 25 maggio 2012 è stato creato il Gruppo di Lavoro sulle specie vegetali esotiche, coordinato dalla Direzione Ambiente della Regione Piemonte (Settore Sostenibilità e Recupero Ambientale, Bonifiche), che ha redatto elenchi di specie esotiche invasive (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio piemontese e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione, gestione e contenimento.

Nell 'allegato 3 viene riportato l'elenco delle specie esotiche invasive per le quali non è consentito il nuovo impianto

Art. 12 – Realizzazione di aree a verde e nuovi impianti per parcheggi pubblici o di uso pubblico

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi, sia di iniziativa pubblica che privata nell'ambito di interventi urbanistici esecutivi, limitatamente ai casi in cui sia richiesta la realizzazione di opere di urbanizzazione, si deve prevedere una sistemazione a verde di una parte dell'area complessiva occupata dal parcheggio in cui la superficie permeabile sia pari almeno al 20% della superficie complessiva.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e ad ogni albero dovrà essere assicurata una superficie libera protetta a terra, prato o tappezzanti così come indicato all'art. 9; l'area di rispetto ed il fusto delle piante inoltre dovranno essere adeguatamente protetti dal calpestio e dagli urti, in particolar modo nei primi anni dall'impianto.

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto visivo ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico.

Sono da prediligere impianti con composizione plurispecifica, ossia con impianto di due o più specie arbustive/arboree; gli alberi destinati al nuovo impianto dovranno avere in ogni caso un diametro non inferiore a 5-6 cm (o circonferenza 16-18) con un'altezza di impalcatura non inferiore a 2 metri.;

Le superfici delle aree di sosta pubbliche o di uso pubblico dovranno essere realizzate prevedendo:

- la realizzazione degli stalli di sosta per i veicoli in prato armato inerbito con elementi in plastica riciclata o autobloccanti forati o con altre pavimentazioni che permettano la completa traspirazione del suolo e ne garantiscano la permeabilità;
- l'impianto di specie autoctone nella misura minima di un albero ogni 4 posti auto, da impiantare in piena terra se consentito dalla conformazione del sito;
- in alternativa o in abbinamento alla sopraccitata piantagione, potranno essere previsti come sistemi di ombreggiamento la copertura delle aree di sosta con pergolati di supporto alla vegetazione rampicante di tipo autoctono (*Clematis vitalba*, *Hedera helix*, *Humulus lupulus*, *Vinca major*, *Vinca minor* etc.) o con verde pensile, in particolari nei casi in cui le aree a parcheggio siano ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati.

Specie più indicate per nuovi impianti in aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico (le specifiche caratteristiche tecniche per l'impianto per ciascuna specie sono riportate in Allegato 4):

Specie arboree di prima grandezza (altezza > 16 metri)	<i>Acer platanoides</i> – Acero riccio <i>Acer pseudoplatanus</i> – Acero di monte <i>Fagus sylvatica</i> - Faggio <i>Fraxinus excelsior</i> - Frassino <i>Populus alba</i> – Pioppo bianco <i>Quercus petraea</i> - Rovere <i>Quercus robur</i> – Farnia <i>Platanus x acerifolia</i> - Platano
Specie arboree di seconda grandezza (altezza >10 metri<16 metri)	<i>Acer campestre</i> –Acero campestre <i>Alnus glutinosa</i> - Ontano nero <i>Betula pendula</i> - Betulla <i>Carpinus betulus</i> - Carpino <i>Populus tremula</i> – Pioppo tremolo <i>Quercus pubescens</i> - Roverella <i>Salix alba</i> – Salice bianco <i>Ulmus minor</i> - Olmo campestre

Specie arboree di terza grandezza e arbusti (altezza < 10 metri)	<i>Ilex aquifolium</i> – Agrifoglio <i>Ligustrum vulgare</i> - Ligustro <i>Prunus spinosa</i> – Prugnolo <i>Salix caprea</i> - Salicone <i>Salix eleagnos</i> – Salice ripaiolo <i>Salix purpurea</i> – Salice rosso <i>Salix triandra</i> – Salice da ceste <i>Viburnum opulus</i> – Pallon di maggio
--	---

TITOLO IV - NORME SUL VERDE PRIVATO

Art. 13 - Progettazione delle aree verdi

I progetti edilizi soggetti a provvedimenti autorizzativi o a denunce d'inizio di attività che riguardino aree verdi, nonché i progetti di aree verdi compresi in Piani Urbanistici Esecutivi del Piano Regolatore dovranno essere sottoposti alla preventiva autorizzazione e alle eventuali prescrizioni del Servizio tecnico per la verifica la compatibilità delle opere relative al verde con quanto disposto dal presente Regolamento.

L'autorizzazione è vincolante per il rilascio di concessioni o autorizzazioni e per l'inizio dei lavori nel rispetto delle vigenti norme urbanistiche.

Le sistemazione delle aree pertinenziali o limitrofe agli edifici di nuova costruzione deve avvenire nel rispetto dell'indice di permeabilità stabilito dalla norme tecniche di attuazione.

Nella superficie permeabile trovano posto gli alberi e gli arbusti che andranno contabilizzati secondo le quantità previste dalla norme del vigente P.R.G.C. con riferimento alla superficie fondiaria permeabile.

La progettazione delle aree verdi private è a discrezione del proprietario ma con l'obbligo di impianto con rispetto delle distanze previste nel presente regolamento e del rispetto dell'esclusione delle essenze elencate nella "Black list specie invasive" disponibile nell'Allegato 3 del presente regolamento.

A questo proposito, quindi, fra gli elaborati tecnici dell'istanza edilizia dovrà comparire il Progetto tecnico-culturale di sistemazione a verde corredato da quote (distanze confini/fabbricati) ed elenco delle specie arboree e arbustive impiegate nell'ambientazione.

Art. 14 - Compensazione Ambientali per i nuovi impianti previsti da P.R.G.C.

Qualora le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.C. impongano la messa a dimora di alberi in funzione della disciplina ecologica ambientale prevista nei diversi ambiti e tale quantità non possa essere piantata all'interno dell'area per comprovate motivazioni (es. eccessiva densità, criticità geomorfologiche, fasce di rispetto, distanze prescritte non verificabili) saranno adottate misure di compensazione ambientale in modo da mantenere inalterato il bilancio verde del Comune.

Le compensazioni ambientali si tradurranno quindi, ferma restando la messa a dimora della quota minima inderogabile di alberi pari al 10% sull'area stessa oggetto di intervento, nella fornitura e messa a dimora della restante quota di alberi prevista dalle N.T.A nelle aree di proprietà comunale indicate dal Servizio Tecnico.

A questo proposito il Servizio Tecnico predisporrà un elenco di luoghi d'impianto dove trasferire gli alberi che non possano essere messi a dimora nell'area oggetto di intervento edilizio.

Lo stesso servizio calolerà il reimpianto compensativo secondo le indicazioni dell' Allegato 2 e darà disposizioni sui nuovi impianti che dovranno rispettare le prescrizioni elencate dall'art.9.

Art.15 - Vegetazione di proprietà privata: norme manutentive

1. Per le aree private a verde valgono le linee guida espresse nel Titolo III "Disposizioni particolari sul verde pubblico e di uso pubblico", nonché le prescrizioni locali contenute nei vigenti

Regolamento Edilizio e Regolamento di igiene e sanità pubblica, al fine di mantenere il patrimonio verde sano ed in grado di esplicare al meglio le proprie funzioni vitali, senza creare rischio per la pubblica incolumità e problemi igienico-sanitari.

2. I proprietari o conduttori degli immobili e dei terreni posti lungo le strade comunali e vicinali di uso pubblico dell'intero territorio comunale sono tenuti al taglio o alla potatura degli alberi, degli arbusti e delle siepi che protendono le proprie fronde sulla sede stradale o sui marciapiedi, che riducono la visibilità della carreggiata e la visibilità della segnaletica, nonché a rispettare le distanze previste dal Codice Civile per la loro messa a dimora (**art. 892-899 codice civile**).

I proprietari confinanti hanno l'obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada o l'autostrada e di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile.

Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 169 ad euro 680.

Alla violazione delle precedenti disposizioni consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, per l'autore della stessa, del ripristino a sue spese dei luoghi o della rimozione delle opere abusive secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. **Art. 29 C.d.S. (Piantagioni e siepi)**

3. I proprietari di aree verdi sono responsabili delle essenze vegetali di loro competenza ed hanno l'obbligo di provvedere al taglio delle piante e/o delle siepi.
4. E' fatto obbligo al proprietario o a qualsiasi altro avente diritto di effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle alberature, controllandone la stabilità.
5. I proprietari, o coloro che ne abbiano l'uso a qualunque titolo, sono tenuti a provvedere periodicamente, nell'arco dell'anno solare, alla loro manutenzione mediante sfalcio delle erbacce e contenimento della diffusione della flora, arborea ed arbustiva, che si protende oltre il confine di proprietà, sia su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.), in modo da evitare impedimenti alla circolazione pedonale e veicolare ed alla visibilità della segnaletica stradale, sia su proprietà private, al fine di prevenire la proliferazione di animali pericolosi per la salute e l'igiene pubblica (topi, ecc.) ed il rischio di incendio.
6. Le siepi e le piantagioni poste a dimora lungo recinzioni su confini di proprietà e su spazi di uso pubblico (strade, marciapiedi, ecc.) dovranno essere mantenute in modo che la loro altezza non ecceda l'altezza massima consentita della recinzione medesima, nel rispetto del Regolamento Edilizio.
7. I lavori di taglio o potatura delle piante e delle siepi dovranno essere eseguiti con la massima tempestività ogniqualvolta si verifichi un'invasione nella proprietà pubblica.
8. La vegetazione può oltrepassare il limite della proprietà ed estendersi sul sedime stradale solo quando l'oggetto dei rami sia a quota superiore a 4 m rispetto al medesimo.
9. Nel caso in cui gli alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi genere cadano sul piano viabile o sul marciapiede per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa, i proprietari o conduttori sono tenuti a rimuoverli nel più breve tempo possibile.
10. La vigilanza ed il controllo saranno esercitati dal comando di Polizia Municipale come previsto dall'art. 23. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa come previsto dall'art. 24.
11. Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente Regolamento saranno introitati in apposito capitolo del bilancio e il loro uso sarà vincolato ad interventi sul verde pubblico e ripristino ambientale.
12. Nell'eventualità in cui gli interessati non ottemperino a quanto previsto neppure dopo l'emanazione di ordinanza sindacale, in caso di pericolo per la pubblica incolumità gli interventi

potranno essere eseguiti dall'Amministrazione Comunale, senza ulteriore comunicazione, con successivo addebito delle spese ai proprietari e/o ai conduttori degli immobili e dei terreni medesimi.

13. Gli alberi e gli arbusti siti su proprietà privata che, con i loro apparati radicali, rechino danni o creino potenziali situazioni di pericolo per il transito veicolare e/o pedonale, devono essere rimossi a cura e spese dei proprietari che dovranno anche risarcire la Città delle spese per la riparazione delle pavimentazioni danneggiate. La responsabilità per eventuali danni a persone o cose dovuti al corrugamento delle pavimentazioni causate da radici sono ad esclusivo carico dei proprietari dei relativi alberi.
14. L'Amministrazione Comunale può imporre, con ordinanza, il taglio di alberi ed arbusti che costituiscono potenziali situazioni di pericolo per l'integrità e l'efficienza delle reti impiantistiche o che costituiscono oggettivo ostacolo per la loro realizzazione.
15. Prima di procedere all'abbattimento di alberi di cui ai precedenti due paragrafi, deve essere verificata la possibilità di conservarli eliminando gli inconvenienti determinati.
16. In ogni caso, l'Amministrazione Comunale si riserva di prescrivere il reimpianto compensativo, tranne in caso di eccessiva densità di impianto secondo il Valore Ornamentale degli stessi, calcolato come da allegato 1.
10. Per tutte le piante di proprietà privata è consigliata l'applicazione delle norme di buona manutenzione di cui agli art. precedenti finalizzate a mantenere le piante nelle migliori condizioni vegetative, estetiche e di stabilità meccanica.

Art. 16 – Abbattimenti o potature di alberi in ambito privato

1. L'abbattimento di alberi è consentito, di norma, solo nei casi comprovati di stretta necessità, quali, ad esempio, accertato pericolo per persone e/o cose, alberature in stato vegetativo irrimediabilmente compromesso, alberature che causano danni a strutture edili o sottoservizi, diradamenti necessari alla sopravvivenza di gruppi arborei troppo fitti o miranti ad una riqualificazione paesaggistica del luogo, ecc.
2. L'abbattimento di alberi di proprietà privata, di qualsiasi dimensione e condizione, situati all'interno di aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) deve essere autorizzato dal servizio tecnico.
3. Su aree non vincolate i privati devono chiedere l'autorizzazione all'abbattimento al Servizio tecnico, qualora gli alberi superino il diametro a petto d'uomo di cm 50.
4. In entrambi i casi, la richiesta di abbattimento deve essere supportata da perizia tecnica giustificativa dei motivi dell'abbattimento dettagliata ed esauriente firmata da professionista qualificato che dovrà riportare anche la proposta di ripristino ambientale.
5. Fanno eccezione al regime autorizzativo gli alberi il cui abbattimento sia prescritto da sentenze giudiziarie, per evidenti ragioni di pubblica incolumità o per espresso disposto di lotta obbligatoria contro patogeni.
6. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti in loco, salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio, per malattie o per mancanza di condizioni idonee, per cui si rimanda all'art. 14 sulla compensazione ambientale.
7. Sugli alberi di altezza superiore ai 10 m, sulle aghifoglie e su tutte le piante che superano i 50 anni di età, il proprietario o conduttore del fondo è tenuto a mantenere la forma e l'architettura della chioma il più possibile vicino alla forma naturale, attraverso l'applicazione delle tecniche e delle tipologie di potatura più adeguate e condivise dalla moderna arboricoltura. Gli eventuali interventi straordinari che comportano riduzioni drastiche dei volumi di chioma, ivi comprese le capitozzature, dovranno essere giustificati da seri motivi di pericolo per persone e manufatti, da motivi di carattere fitopatologico o da interferenze dannose per manufatti già esistenti. Tali interventi dovranno essere segnalati agli uffici del Settore Tecnico con un preavviso di 30 giorni. Ai trasgressori sarà comminata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 24.

Art. 18 Salvaguardia delle sponde dei fossi, corsi d'acqua e aree incolte.

1. È vietato incendiare e diserbare chimicamente le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere, o correnti lungo le strade, allo scopo di eliminare l'erba e/o la vegetazione ripariale autoctona.
2. Al fine di consentire il regolare deflusso delle acque, tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.
3. Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua in fregio alle strade (provinciali, comunali e vicinali) è fatto obbligo a frontisti di provvedere allo sfalcio periodico dell'erba, ed alle opere strettamente necessarie per mantenerne l'efficienza idraulica, atta a garantire il regolare deflusso delle acque, compreso il taglio della vegetazione arborea, previo ottenimento della prescritta autorizzazione ai sensi del presente regolamento nonché ai sensi della vigente normativa in materia idraulica, forestale e paesaggistica, se dovute.
4. Per le violazioni alle disposizioni dei commi precedenti si applicano le sanzioni stabilite dal presente Regolamento.

TITOLO V - IL VERDE E I SUOI FRUITORI

Art. 17 - Disposizioni per i fruitori del verde pubblico - Comportamenti vietati e prescritti

L'utilizzo delle aree verdi, pubbliche e di uso pubblico, da parte della cittadinanza è assicurato in tutte le forme che non compromettano l'integrità delle cose, delle persone e dell'ambiente con particolare riferimento al patrimonio vegetale.

Ad integrazione di quanto prescritto nei vigenti Regolamenti Comunali di Polizia Urbana nelle aree sistemate a verde è fatto divieto, salvo specifica prescrizione o finalità manutentiva, di:

- a) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a Verde Comunale, pubbliche e di uso pubblico.
- b) Eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonché danneggiare i prati.
- c) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, muschio, strato superficiale del terreno, elementi di arredo o parti di essi, realizzare orti privati calpestare le aiuole fiorite, calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco.
- d) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate; in ogni caso il proprietario e/o accompagnatore dell'animale è obbligato a raccogliere le deiezioni solide.
- e) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere (compresi residui vegetali) al di fuori dei contenitori di raccolta appositamente predisposti, lasciare accesi mozziconi di sigarette.
- f) Inquinare il terreno, le fontane o le raccolte d'acqua ivi compreso con operazioni connesse alla pulizia di veicoli o di parti di essi o di altri oggetti in genere.
- g) Provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere.
- h) Campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio, accendere fuochi o preparare braci o carbonelle, salvo diverse disposizioni in loco.
- i) Utilizzare le attrezzature per il gioco dei bambini oltre i limiti di età consentiti dalle stesse. Il libero uso da parte dei bambini delle attrezzature e dei giochi è posto sotto la sorveglianza e responsabilità delle persone che li hanno in custodia.
 - a) Costruire o installare manufatti di qualsiasi genere in assenza di specifica autorizzazione.
 - b) Mettere a dimora qualsiasi tipo di pianta senza autorizzazione del Servizio Tecnico.

Art. 18 - Gestione del verde- Adozione di aree verdi comunali

L'Amministrazione Comunale potrà concedere a privati, società e cooperative, istituzioni e associazioni di volontariato riconosciute, la realizzazione e conseguente riqualificazione o

manutenzione ordinaria e straordinaria di aree verdi pubbliche di proprietà del comune di Cavaglià mediante patti di cura e valorizzazione.

TITOLO VI - DIFESA FITOSANITARIA

Art. 19 – Prevenzione

L'Amministrazione Comunale e tutti i proprietari o gestori hanno in generale il dovere di creare le migliori condizioni di impianto, di mantenerle nel tempo diminuendo al massimo i fattori stress, favorendo nelle piante ivi ospitate il potenziamento delle difese naturali, onde prevenire il loro danneggiamento e indebolimento da parte di avversità biotiche o abiotiche. Gli stessi soggetti hanno l'obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente (e in specie all'articolo 500 del Codice Penale, "Diffusione delle malattie delle piante o degli animali"), la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possono diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

La prevenzione delle fitopatie inizia con la scelta delle specie adatte alle condizioni ecologiche del sito di impianto e all'effettivo spazio disponibile, con la scelta di soggetti sani, l'adeguata preparazione dei siti d'impianto, la difesa delle piante da danneggiamenti, il rispetto delle aree di pertinenza e la riduzione al minimo degli interventi di potatura. Si rimanda per tali disposizioni agli artt. 9, 12.

Art. 20 - Lotta fitosanitaria

1. In caso di pericolo di diffusione di patologie o attacchi parassitari di particolare gravità in spazi verdi di proprietà pubblica o privata, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa fitosanitaria, l'Amministrazione Comunale potrà, con apposita ordinanza sindacale, imporre l'esecuzione di specifici interventi fitosanitari, fra cui l'abbattimento delle piante affette da fitopatie o traumi irreversibili, con onere a carico del proprietario.
2. I proprietari o conduttori di aree verdi, nel caso in cui si manifestino sintomi di sofferenza o insorgenza di fitopatie sulle piante che si trovano nei terreni di loro competenza, sono tenuti ad effettuare periodici controlli delle condizioni di salute e della stabilità biomeccanica delle piante stesse, avvalendosi se del caso dell'opera professionale di un Dottore Agronomo o Forestale, al fine di provvedere tempestivamente alle cure fitoiatriche necessarie, all'eventuale messa in sicurezza o abbattimento delle piante (previa comunicazione o autorizzazione, quando necessario), prevenendo così possibili situazioni di pericolo verso se stessi o terzi in applicazione delle specifiche norme legislative in materia fitosanitaria.
3. I trattamenti contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati preferibilmente ricorrendo a criteri culturali¹, alla lotta biologica² o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora selvatica. I trattamenti chimici devono essere possibilmente eseguiti in base ai principi della lotta integrata, evitando il più possibile la lotta a calendario³ e ricorrendo, quando possibile, all'endoterapia⁴.

Art. 21 - Impiego di prodotti fitosanitari

¹ Eliminazione fisica (meccanica o manuale) dei parassiti e patogeni o creazione di condizioni ostili al loro sviluppo.

² Ricorrendo a organismi viventi predatori o parassiti come il *Bacillus thuringiensis*, efficace contro larve di lepidotteri defogliatori e di zanzare.

³ Ovvero il ricorso a trattamenti chimici periodici, da effettuare a prescindere dall'effettiva presenza del patogeno o del parassita.

⁴ Endoterapia: la somministrazione dei prodotti fitosanitari internamente alla pianta mediante iniezioni "fitosanitarie endoterapiche" con prodotti sistemici, ossia trasportabili dalla pianta all'interno dei vasi linfatici.

1. Per quanto riguarda i prodotti fitosanitari e i trattamenti fitoiatrici, si rimanda allo specifico PAN (Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari), emesso il 22 gennaio 2014 in attuazione della Direttiva della Comunità Europea 2009/128, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'uso sostenibile dei cosiddetti pesticidi. Il PAN regola l'uso dei prodotti fitosanitari, dando precise indicazioni sulle categorie di prodotti e sugli operatori che si accingono ad utilizzarli, con lo scopo preciso di salvaguardare la salute umana, l'integrità dell'ambiente e di promuovere la lotta integrata
2. L'utilizzo della lotta biologica e di prodotti organici a basso impatto ambientale nelle azioni di difesa fitosanitaria, sono obbligatori qualora rappresentino efficace alternativa ai fitofarmaci tradizionali. I fitofarmaci utilizzati devono comunque e rigorosamente rispondere alle normative vigenti in materia (DL 150 del 14 agosto 2012 e PAN del 22 gennaio 2014).
I prodotti fitosanitari impiegati devono essere registrati in etichetta per il verde ornamentale, non devono avere effetti collaterali di fitotossicità per le piante da trattare e devono essere caratterizzati da una bassa tossicità per l'uomo e gli animali.
3. Nello specifico è vietato, salvo specifica autorizzazione, l'utilizzo di fitofarmaci delle classi di rischio T+, T e Xn⁵ (ex I e II classe tossicologica) all'interno del perimetro urbano.
4. E' vietato, salvo specifica autorizzazione, qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura, al fine di non interferire con l'attività degli insetti pronubi.
5. Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.).
6. E' opportuno, inoltre, delimitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori ed effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minore transito.
7. Gli Enti, gli uffici e/o i privati che decidono di effettuare trattamenti di questo tipo devono informare preventivamente e tempestivamente gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici.
8. Per il controllo di alcuni parassiti (come *Cameraria ohridella* sull'ippocastano, *Corythuca ciliata* sul platano, *Metcalfa pruinosa*) in ambiente urbano si suggerisce l'utilizzo dell'endoterapia (iniezioni di insetticida specifico a pressione controllata o ad assorbimento naturale direttamente sul tronco), grazie alla quale i trattamenti risultano più efficaci e persistenti, evitando dispersione nell'ambiente.
9. Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione dell'intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche agronomiche che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.
10. Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite, qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata dall'ufficio a cui è attribuita la vigilanza secondo l'Art. 24.

Art. 22 - Misure di lotta obbligatoria

A livello nazionale, particolari normative impongono interventi di lotta obbligatoria per specifici parassiti dei vegetali e per le fitopatologie ad essi connesse, atte a limitarne la diffusione epidemiologica a tutela della sicurezza del cittadino e del patrimonio vegetale.

Attualmente i Decreti prodotti dal Ministero competente e ripresi dalla legislazione della Regione Piemonte a cui fare riferimento per le lotte antiparassitarie obbligatorie sono:

- 1) **D.M. n. 356 del 10/09/1999 – Colpo di fuoco batterico (agente patogeno: *Erwinia amylovora*)**
- 2) **D.M. 28/11/02 – Sindrome da *Phytophthora ramorum* (agente patogeno: *Phytophthora ramorum*);**
- 3) **D.M. 30/10/07 – D.D. n.181 del 11/12/07 - Cinipide del Castagno (agente patogeno: *Dryocosmus kuriphilus*)**

- 4) **D.M. 30/10/07– Processionaria del Pino (agente patogeno: *Traumatocampa pityocampa*);**
- 5) **D.M. 29/02/12 - D.D. n.35 del 24/01/14 - Cancro colorato del Platano (agente patogeno: *Ceratocystis fimbriata*);;**
- 6) **D.M. 28/03/14 – Nematode del Pino (agente patogeno: *Bursaphelenchus xylophilus*).**

Le norme di carattere nazionale sono integrate dagli eventuali regolamenti del Settore Fitosanitario della Regione Piemonte

TITOLO VII - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 23 - Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento è attribuito alla Polizia Municipale come previsto dal regolamento di polizia urbana e rurale a cui si rimanda riprendendone i punti fondamentali, in collaborazione con il Servizio Tecnico Comunale

Art. 24 - Sanzioni

La violazione delle norme e delle prescrizioni del presente regolamento è punita con le sanzioni amministrative pecuniarie da 25 a 500 euro come previsto dall'art. 7 bis del T.U.E.L. D.lgs 18.8.2000 n. 267 s.m.i. secondo la modalità della legge 24/11/1981 n. 689 come previsto dal del regolamento di polizia urbana e rurale a cui si rimanda riprendendone i punti fondamentali.

Fanno eccezione i danneggiamenti e gli abbattimenti di alberi per cui si rimanda allo specifico art. 25.

Art. 25 - Determinazione del valore ornamentale - Danni a soggetti arborei

Nel caso il Settore Tecnico debba procedere in proprio o autorizzi l'abbattimento di piante gravemente danneggiate o compromesse nella loro stabilità a causa di lavori effettuati nelle adiacenze, o a seguito di incidenti provocati da veicoli oppure debba occuparsi della rimozione di esemplari ubicati in aree/sedi di nuovi interventi infrastrutturali, il Comune si riserverà il diritto di richiederne al soggetto individuato come responsabile l'indennizzo determinato in base alla stima del valore ornamentale dei soggetti vegetali coinvolti.

Esso rappresenta il valore di mercato che consente di definire il costo di riproduzione del bene albero, adottando un procedimento di tipo parametrico con variabili in base al prezzo d'acquisto, valore estetico, ubicazione urbana, dimensioni e alle condizioni di salute, secondo quanto indicato nell'apposito Allegato 1.

L'indennizzo così calcolato potrà essere corrisposto in forma pecuniaria o tramite reimpianti di nuovi alberi secondo le norme definite dal regolamento ed in base all'Allegato 1 e 2.

Qualora si riscontrassero danni (scortecciamenti, rotture, ferite traumatiche, ecc.) al tronco e ai rami delle piante, dove per il loro ripristino è necessario l'intervento di un operatore specializzato per procedere a disinfezioni, ancoraggi, riduzioni di rami, ecc., l'indennizzo richiesto all'autore della manomissione sarà pari alla spesa sostenuta dal il Comune per l'intervento effettuato sulla pianta danneggiata oltre che ad una penale del 20% sull'importo dei lavori per spese indirette sostenute dal il Comune.

Art. 26 - Controllo della vegetazione presso le strade-

Il compito di far osservare le disposizioni del regolamento sulla vegetazione di proprietà privata sulle strade è attribuito alla polizia municipale come previsto dall'art. 23 del presente Regolamento e dal regolamento di polizia urbana e rurale a cui si rimanda riprendendone i punti fondamentali.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente Regolamento, si fa riferimento alle normative Statali e Regionali vigenti in materia.

ALLEGATO 1 - DETERMINAZIONE DEL VALORE ORNAMENTALE

Dati i parametri:

a = Prezzo di vendita al dettaglio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa)

b = Indice relativo alla specie e varietà. Il valore da prendere in considerazione è la decima parte del prezzo di vendita unitario di una pianta di circonferenza 10-12 cm per le latifoglie o 15-18 cm per le conifere (altezza delle conifere 2,50-3,00 m).

b = a/10

c = Indice secondo il valore estetico e lo stato fitosanitario:

10 = pianta sana, vigorosa, solitaria o esemplare;

9 = pianta sana, vigorosa, facente parte di un filare;

8 = pianta sana, vigorosa, in gruppo;

7 = pianta sana, media vigoria, solitaria o esemplare;

6 = pianta sana, media vigoria, in filare;

5 = pianta sana, media vigoria, in gruppo;

3 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo, in filare;

2 = pianta poco vigorosa, a fine ciclo vegetativo o malformata, in gruppo o solitaria;

1 = pianta senza vigore, malata;

0,5 = pianta priva di valore.

d = Indice secondo la localizzazione

10 = centro città (

6 = zone semicentrali

2 = zone rurali - boschi.

e = Indice secondo le dimensioni:

Tabella A: Prospetto sintetico per la determinazione dell'indice al variare delle dimensioni del tronco

Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice	Circonferenza (cm)	Indice
30	1	150	15	340	27
40	1,4	160	16	360	28
50	2	170	17	380	29
60	2,8	180	18	400	30
70	3,8	190	19	420	31
80	5	200	20	440	32
90	6,4	220	21	460	33
100	8	240	22	480	34
110	9,5	260	23	500	35
120	11	280	24	600	40
130	12,5	300	25	700	45
140	14	320	26	800	50

f = Deprezzamento:

10% piante con danni o ferite di modesta identità: 10%;

30% piante mantenute a dimensioni ridotte per esigenze di stabilità (messa in sicurezza);

50% piante con ferite e cavità di rilevanti dimensioni;

70% piante con ferite e cavità e presenza di capitozzature.

VALORE ORNAMENTALE:

$$\mathbf{V.O. = (b \times c \times d \times e) - f}$$

L'indennizzo complessivo I sarà determinato dalla seguente formula.

I = indennizzo (ornamentale) spettante al Comune

V.O. = valore ornamentale

S.a. = spese di abbattimento (se sostenute dal il Comune)

V.I. = valore di mercato del legname da opera ritraibile (se incamerato dal Comune)

$$\mathbf{I = V.O. + S.a. - V.I}$$

ALLEGATO 2 - DETERMINAZIONE DELLA COMPENSAZIONE AMBIENTALE

Il valore del nuovo impianto compensativo (V.I.) sarà calcolato sulla base di:

a = parametri della disciplina ecologico-ambientale delle NTA del PRG (= numero alberi e numero arbusti) da cui deriverà il nr. di alberi e arbusti destinati al reimpianto compensativo

b = a*90% = nr alberi e arbusti che possono essere compensati e non reimpiantati nelle aree di intervento (cfr. art. 14)

c = prezzo medio ricavato dal Prezziario Nazionale Assoverde in vigore o dai "Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte" ridotti del 24,30% (utile d'impresa) di piante appartenenti alle specie riportate nell' Art. 4 aventi circonferenza minima non inferiore a:

- 10-12 cm per latifoglie
- 15-19 cm per conifere e
altezza pari a 2,5-3 m.

$$V.I. = b \times c$$

Detto valore verrà utilizzato dal servizio Tecnico per stabilire il reimpianto compensativo, in funzione dei propri elenchi.

Settore potrà richiedere, a garanzia della sostituzione e corretta manutenzione della pianta fino ad attecchimento (minimo 2 anni vegetativi), un deposito cauzionale pari ad € 150,00/albero che sarà restituito previo accertamento di avvenuto attecchimento.

ALLEGATO 3 - LE SPECIE VEGETALI ESOTICHE INVASIVE

Specie esotiche invasive (estratte dalla DGR 46-5100 del 18 dicembre 2012) per le quali non è consentito il nuovo impianto su tutto il territorio comunale.

Nome scientifico	Nome comune
<i>Acer negundo</i>	Acero americano
<i>Ailanthus altissima</i>	Ailanto
<i>Buddleja davidii</i>	Albero delle farfalle
<i>Lonicera japonica</i>	Caprifoglio del Giappone
<i>Pawlonia sp.</i>	Paulonia
<i>Prunus laurocerasus</i>	Laurocèraso
<i>Prunus serotina</i>	Ciliegio tardivo
<i>Quercus rubra</i>	Quercia rossa americana
<i>Robinia pseudoacacia</i>	Robinia
<i>Spirea japonica</i>	Spirea del Giappone
<i>Trachicarpus fortunei</i>	Palma cinese
<i>Ulmus pumila</i>	Olmo siberiano

a. **ALLEGATO 4 – CONSIGLI PER LE SPECIE ARBOREE E ARBUSTIVE DA UTILIZZARE PER CARATTERISTICHE DI IMPIEGO, ESIGENZE E ADATTABILITÀ**

ALBERI									
NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIA S = SEMPREVERDE
Acero campestre	<i>Acer campestre</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi, siepi	II		Freddo, siccità, potature				C
Acero di monte	<i>Acer pseudoplatanus</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	I		Ristagni non prolungati, vento, freddo, neve	Potature drastiche	Varietà ornamentali		C
Acero riccio	<i>Acer platanoides</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	I		Freddo, vento, inquinamento	Potature drastiche	Varietà ornamentali anche fastigate		C
Alloro	<i>Laurus nobilis</i>	Parchi e giardini, parcheggi, siepi	III		Ombra, potature intense	Gelo	Indicato per pratiche topiarie		S
Agrifoglio	<i>Ilex aquifolium</i>	Parchi e giardini, siepi	III	Elevata umidità atmosferica	Freddo, potature		Varietà ornamentali	Foglie spinose	S
Bagolaro	<i>Celtis australis</i>	Parchi e giardini, alberate ampie	I	Suoli rocciosi / superficiali	Vento, potature, inquinamento, siccità			Radici che possono agilmente sollevare l'asfalto	C

Comune di Cavaglià
 Servizio Tecnico
 Provincia di Biella

NOME COMUNE	NOME SCIENTIFICO	CARATTERISTICHE IMPIEGO	GRAND. ALBERO	PREDILIGE	TOLLERA	TEME	QUALITÀ ORNAMENTALI	CRITICITÀ D'IMPIEGO	C = CADUCIFOGLIA S = SEMPREVERDE
Betulla	<i>Betula pendula</i>	Parchi e giardini, parcheggi	II	Ambienti umidi	Freddo, gelo	Potature drastiche			C
Carpino bianco	<i>Carpinus betulus</i>	Parchi e giardini, parcheggi, siepi alte	II	Estate calde, suoli freschi	Ombreggiamento, potature		Varietà fastigate		C
Castagno	<i>Castanea sativa</i>	Parchi e giardini	I	Suoli ben drenati				Frutti spinosi, cancro del castagno	C
Cerro	<i>Quercus cerris</i>	Parchi e giardini	I		Suoli pesanti e umidi			Frutti legnosi	C
Ciliegio selvatico	<i>Prunus avium</i>	Parchi e giardini, alberate	II	Suoli freschi, estate calde			Fioritura, frutti		C
Ciliegio-susino	<i>Prunus cerasifera</i>	Parchi e giardini, alberate	III				Varietà ornamentali	Frutti appiccicosi	
Faggio	<i>Fagus sylvatica</i>	Parchi e giardini	I	Suoli irrigui e ben drenati in mezz'ombra	Potature		Foglie persistenti colorate in inverno, varietà ornamentali	Frutti legnosi	C
Farnia	<i>Quercus robur</i>	Parchi e giardini ampi, alberate, parcheggi	I	Suoli ben drenati	Ristagni, freddo		Molto longevo	Frutti legnosi	C
Frassino	<i>Fraxinus excelsior</i>	Parchi e giardini, alberate, parcheggi	I	Ambienti umidi	Brevi ristagni, vento, freddo		Facile attecchimento	Elevata competitività aerea e radicale con le piante vicine	C